



COMUNE DI SANTA ELISABETTA
(PROV. DI AGRIGENTO)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 13 del 29/05/2018

INDICE

Articolo 1 - **Premessa**

Articolo 2 - **Definizione di compostaggio domestico**

Articolo 3 - **Ambito oggettivo di applicazione**

Articolo 4 - **Requisiti dei soggetti interessati**

Articolo 5 - **Modalità di adesione - Benefici**

Articolo 6 - **Materiali compostabili**

Articolo 7 - **Rifiuti non compostabili**

Articolo 8 - **Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini**

Articolo 9 - **Modalità di richiesta della Compostiera**

Articolo 10 - **Tempi e modalità di adesione**

Articolo 11 - **Verifiche**

Allegato 1 -Schema Domanda per la riduzione della Tariffa TARI e assegnazione in comodato d'uso gratuito di una compostiera domestica.

Allegato 2 -Schema di Contratto di Comodato d'uso gratuito della compostiera

Allegato 3 -Norme Tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Art. 1 – Premessa

L'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione e la diffusione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico, incentivando tale pratica quale strumento di salvaguardia dell'ambiente e di valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che sono in possesso di una compostiera o effettuano nei modi consentiti la pratica del compostaggio.

Art. 2 - Definizione di compostaggio domestico

Il Compostaggio domestico della frazione organica e giardinaggio è parte integrante del Servizio di gestione differenziata e integrata dei rifiuti urbani.

È un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Infatti dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Il Compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione anche ai fini di una importante diminuzione della massa complessiva dei rifiuti che vengono altresì smaltiti in discarica, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 3 – Ambito oggettivo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i soggetti iscritti nelle liste dei contribuenti TARI del Comune di Santa Elisabetta, che intendono praticare il compostaggio domestico e che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta pubblica i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o giardinaggio.

L'adesione del singolo utente è volontaria ed è subordinata all'accettazione del presente regolamento.

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato d'uso gratuito di compostiere e con la riduzione della tariffa TARI.

Le norme contenute in questo regolamento sono rivolte ai cittadini che intendono attivare il compostaggio domestico, mediante uso di apposita compostiera che sarà consegnata all'utente fruitore o a quelli che ne hanno una già in possesso

Articolo 4 – Requisiti dei soggetti interessati

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini privati residenti nel Comune di Santa Elisabetta che si impegnano a non conferire i rifiuti organici provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio.

Tali scarti devono provenire dalla produzione in ambito familiare e non da attività produttive, agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente (ad eccezione degli agriturismi, bed and breakfast e similari).

Potranno essere ammessi alla pratica del compostaggio domestico tutte le utenze domestiche che abbiano i seguenti requisiti:

- di essere residenti nel comune di Santa Elisabetta;
- che non abbiano insoluti pregressi in termini di TARI;

- che si impegnano ad effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici e di destinarli su terreni privati localizzati nel territorio comunale di proprietà o in disponibilità, pertinenziali adiacenti all'abitazione.
- di rendersi disponibili per eventuali ispezioni e controlli che il Comune ritenga opportuni.
- che l'area del terreno pertinenziale al fabbricato, disposto ad accogliere il compost dovrà avere una superficie minima di mq. 25.00, tale da consentire lo spandimento nello stesso, del compost prodotto.

Nella valutazione delle domande saranno ritenuti ammissibili coloro i quali dimostreranno di essere proprietari/conducenti di abitazioni con orto o giardino pertinenziale il quale potrà essere assegnatario di una compostiera in comodato d'uso gratuito.

Articolo 5 – Modalità di adesione - Benefici

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento in casa e a costo zero, di un prodotto di alto potere fertilizzante, fino al doppio del valore nutritivo dei prodotti chimici in commercio.

Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e di arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e al trattamento della frazione umida dei rifiuti.

Ai contribuenti che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, sull'area di pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione principale, sarà applicata una riduzione del 10% dell'imposta dovuta ai sensi dall'art. 23 del Titolo IV del Regolamento TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 35 del 28/08/2014 e non avranno diritto al servizio di raccolta porta a porta per la frazione dell'umido.

La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il **31 Dicembre** dell'anno cui si riferisce la richiesta, di apposita istanza esclusivamente mediante il modello (allegato n. 1), nonché alla sottoscrizione del Contratto di Comodato d'uso gratuito della compostiera contenuta nel modello (allegato n. 2) e sarà applicata nell'anno successivo.

La riduzione prevista dal presente regolamento è cumulabile con altre fattispecie di riduzioni/agevolazioni.

I contribuenti che aderiscono al compostaggio domestico possono richiedere, in comodato d'uso gratuito, una compostiera domestica, nei limiti della disponibilità dell'Ente.

Articolo 6 - Materiali compostabili

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermaglimetallici, gusci di uova);
- scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- cenere di combustione di scarti vegetali.

È raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l'impiego di letture biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

Si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici, (cani, gatti o animali da cortile)

Art. 7 - Rifiuti non compostabili

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, atitolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiutiderivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batteriedi autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessicontaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 8 - Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini

Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto ogiardino), possono utilizzare la compostiera o altra tecnica idonea.

L'area dove avviene il compostaggio deve essere di pertinenza dell'abitazione e situata nel territorio comunale;

La compostiera, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicata preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabile e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitarealterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dialuogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

A tale scopo, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- c) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- d) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.
- e) rispettare una distanza minima di due (2) metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietàcondominiale, è necessario l'assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non praticano ilcompostaggio domestico.

Articolo 9 – Modalità di richiesta della Compostiera

Per l'attuazione del processo di compostaggio non sono indispensabili attrezzature particolari.

Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Santa Elisabetta distribuisce ai cittadini, che ne fanno richiesta e nei limiti delle disponibilità, un contenitore apposito detto compostiera.

Le compostiere sono progettate per portare a termine il processo di compostaggio di quantità di scartibiodegradabili prodotti da una famiglia media di tre/quattro persone con almeno 25 mq di giardino.

E assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presenteregolamento, pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

La compostiera viene concessa al contribuente, in affidamento a tempo indeterminato, dietropresentazione di apposita richiesta e sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito allegato al presente regolamento.

La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunquemomento, con apposita determinazione di servizio, per cause inerenti un uso errato o non

conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo dagli organi competenti.

Non sarà affidata più di una compostiera per nucleo familiare.

Non potranno essere ammesse le richieste di compostaggio qualora l'abitazione o l'area a disposizione del richiedente non abbia idonea superficie a giardino pari almeno a mq. _____.

È possibile richiedere la compostiera in qualità di domiciliati e/o affittuari, indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione, in questo caso la compostiera rimane in dotazione all'abitazione e in nessun caso potrà essere trasferita col cambiamento del domicilio del richiedente.

Articolo 10 - Tempi e modalità di adesione

I cittadini interessati dovranno presentare apposita richiesta in carta semplice presso gli Uffici Comunali in cui dovranno specificare dati anagrafici e residenza del richiedente, individuare il luogo ove verrà ubicata la compostiera al fine del controllo da parte dell'Amministrazione Comunale di Santa Elisabetta.

All'uopo l'Amministrazione Comunale istituirà un registro in cui verranno inseriti i dati desunti nella richiesta e utili al fine del controllo.

Non è consentito l'uso collettivo della compostiera, in altri termini il beneficio della riduzione tariffaria verrà riconosciuto solo ed esclusivamente al titolare della compostiera identificata dal registro di cui al precedente comma.

Articolo 11 – Verifiche/Controlli

L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso gli utenti che aderiscono al compostaggio domestico, le verifiche necessarie, al fine di valutare la corretta applicazione del presente regolamento.

Nel caso in cui l'utente si rifiutasse di sottoporsi a tali verifiche o risultasse inadempiente l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera.

L'Amministrazione tramite la Polizia locale si avvale delle segnalazioni degli operatori ecologici che effettuano il ritiro porta a porta i quali controllano puntualmente che gli utenti che aderiscono al compostaggio domestico, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

Nel caso in cui gli utenti dotati di compostiera conferissero al servizio pubblico i rifiuti compostabili, sarà cura degli operatori di non effettuare il ritiro e di rilasciare relativa nota all'utente, nonché di farne comunicazione all'ufficio competente comunale.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento o nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti al pagamento della TARI, i benefici eventualmente accordati saranno revocati.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura, o distruzione dovuta ad imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'ufficio competente può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma di € 50,00 a rimborso del costo della compostiera tramite addebito sul ruolo del contribuente intestatario dell'utenza.